

ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO

via Daverio, 6 - 20122 MILANO
Azienda ospedaliera

Publicato all'Albo dell'Ente
dal 17 LUG. 2008 al 31 LUG. 2008

Deliberazione n. 290 del 27 GIU. 2008

A167
EQ

Oggetto: approvazione del Regolamento per il funzionamento della Commissione aziendale di disciplina degli specialisti ambulatoriali convenzionati ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n° 502.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che, in attuazione dei progetti regionali riguardanti il riassetto della rete poliambulatoriale della città di Milano, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 7553, del 29.06.2006, sono stati afferiti agli Istituti Clinici di Perfezionamento diciassette Poliambulatori, con il relativo personale;

RICORDATO che l'*Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità (biologi, chimici, psicologi) ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n° 502 e successive modificazioni* – in vigore dal 23.03.2005 – all'art. 27, comma 2, prevede l'istituzione, con provvedimento del Direttore generale dell'Azienda, di una Commissione aziendale di disciplina;

RICHIAMATA la deliberazione n° 111 del 24.03.2008, con la quale è stata rinnovata, a seguito delle dimissioni rassegnate dai tre rappresentanti degli specialisti ambulatoriali, la composizione della (già istituita) Commissione prevista dal sopra citato art. 27 dell'Accordo Collettivo Nazionale;

RAVVISATA la necessità di adottare un regolamento aziendale che disciplini il funzionamento di tale Commissione, sia per una più razionale ed efficace gestione delle attività che detto organismo è chiamato a svolgere, sia in considerazione delle numerose strutture poliambulatoriali recentemente afferite agli I.C.P. (con notevole aumento del numero degli specialisti);

VISTO l'allegato schema di *Regolamento per il funzionamento* della suddetta Commissione, che stabilisce alcune regole riguardanti l'istituzione e la composizione del collegio e le modalità procedurali da applicare in caso di infrazioni agli obblighi e ai doveri derivanti dall'Accordo Collettivo Nazionale;

DATO ATTO che l'adozione del Regolamento in parola non comporta alcun costo per l'Azienda;

RITENUTO opportuno, per le ragioni innanzi illustrate, approvare il Regolamento di cui trattasi, da intendersi quale parte integrante del presente provvedimento;

SU PROPOSTA della S.S. Affari Legali;


ACQUISITO il parere obbligatorio del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, espresso ai sensi dell'art. 3, comma 7°, del D.L.vo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

- d e l i b e r a -

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il Regolamento per il funzionamento della Commissione aziendale di disciplina degli specialisti ambulatoriali convenzionati ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n° 502, allegato alla presente quale parte integrante;
2. di prendere atto che l'adozione del Regolamento non comporta alcun costo per l'Azienda;
3. di trasmettere copia dello stesso al dirigente Responsabile del Presidio poliambulatoriale territoriale e ai componenti della Commissione aziendale di disciplina degli specialisti ambulatoriali.

(atti n. 6372/08)

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Francesco Beretta)



IL DIRETTORE SANITARIO
(dott. Antonio Bonaldi)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. Gianni Martini)



Azienda Ospedaliera
Istituti Clinici di Perfezionamento
Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione convenzionato con l'Università degli Studi di Milano

**COMMISSIONE AZIENDALE DI DISCIPLINA DEGLI SPECIALISTI
AMBULATORIALI CONVENZIONATI EX ART. 27 A.C.N DEL
23/03/2005.**

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO

CAPO I

NOMINA E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA

Art. 1

Istituzione della Commissione di Disciplina

1. La Commissione di Disciplina è istituita annualmente, di regola all'inizio di ogni anno, con provvedimento del Direttore Generale, ed è rinnovabile.

Art. 2

Composizione della Commissione di Disciplina

1. La Commissione di Disciplina è composta da:

- tre membri di parte pubblica;
- tre rappresentanti degli specialisti ambulatoriali o tre rappresentanti delle altre professionalità sanitarie. Tali rappresentanti sono designati, tra gli specialisti ambulatoriali e gli altri professionisti operanti nell'azienda, da parte dei sindacati di cui all'art. 34 comma 13 dell'A.C.N. 23/03/2005.

Art. 3

Il presidente

1. Il presidente della Commissione di Disciplina è individuato, all'interno della Commissione, dai suoi componenti; in caso di mancata intesa svolge le funzioni di presidente il più anziano di età.

Art. 4

Il segretario

1. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Azienda.

Art. 5

Sede della Commissione

1. La Commissione di Disciplina ha sede presso la Direzione Generale dell'Azienda che ne assume gli oneri di funzionamento.

CAPO II **IL PROCEDIMENTO**

Art. 6

La contestazione

1. La contestazione disciplinare è effettuata dal Direttore responsabile del Presidio dei Poliambulatori, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno – ovvero, se necessario, per il tramite dell'Ufficiale giudiziario – allo specialista ambulatoriale e al professionista comunque incaricato.
2. La contestazione è effettuata entro 30 giorni dal momento in cui il predetto dirigente è venuto a conoscenza dell'infrazione.

Art. 7

Le controdeduzioni

1. Lo specialista ambulatoriale o il professionista, entro 20 giorni dalla data di ricezione della contestazione, può produrre al Dirigente responsabile del Presidio le proprie controdeduzioni.

Art. 8

La trasmissione degli atti alla Commissione di Disciplina

1. Il dirigente del Presidio dei Poliambulatori, raccolte le eventuali controdeduzioni del sanitario interessato, costituisce il fascicolo del procedimento disciplinare e lo trasmette tempestivamente alla Commissione di Disciplina (segreteria).

Art. 9

Convocazione della Commissione di Disciplina

1. Entro 30 giorni dal deferimento del caso alla Commissione di Disciplina a mezzo trasmissione del relativo fascicolo, la Commissione dà inizio ai propri lavori, comunicando al sanitario interessato, con preavviso di almeno sette giorni consecutivi, la data di convocazione e precisando che, in tale occasione, il medesimo può essere sentito, a Sua richiesta, anche con l'ausilio di un patrocinatore.
2. Il caso sottoposto all'esame della Commissione è presentato, ai componenti della stessa, dal Segretario, che fornisce tutta la documentazione raccolta. Analizzata la dinamica dei fatti, la Commissione sente il sanitario interessato, che abbia richiesto l'audizione.
3. Conclusa l'eventuale audizione, la Commissione adotta le conseguenti decisioni.
4. La Commissione è validamente riunita se è presente la maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Art. 10
La decisione

1. La Commissione decide con atto motivato sull'archiviazione del caso o sull'irrogazione di una delle seguenti sanzioni, secondo la gravità dell'infrazione:

Richiamo. Il richiamo comporta la sospensione per un turno dalla possibilità di avvalersi dell'assegnazione dei turni di cui all'art. 22 dell'A.C.N. 23/03/2005.

Diffida. La diffida comporta la sospensione per quattro turni dalla possibilità di avvalersi dell'assegnazione dei turni di cui all'art. 22 dell'A.C.N. 23/03/2005.

Sospensione del rapporto. Il rapporto si sospende per:

- per recidiva per inadempienza già oggetto di richiamo o di diffida;
- per gravi infrazioni finalizzate all'acquisizione di vantaggi personali;
- per mancata effettuazione della prestazione richiesta ed oggettivamente eseguibile nell'ambito della struttura pubblica;
- per omissione di segnalazione del sussistere di circostanze comportanti incompatibilità, limitazioni orarie, percepimento di indebito emolumento;

Il provvedimento comporta la sospensione dal rapporto convenzionale fino ad un massimo di due anni; preclude la possibilità di avvalersi dell'assegnazione dei turni di cui all'art. 22 dell'A.C.N. 23/03/2005 per almeno quattro turni. L'esclusione dall'assegnazione dei turni non può comunque superare i due anni dalla data di inizio della sospensione.

Revoca. La revoca avviene:

- per recidiva specifica di infrazioni che hanno già portato alla sospensione del rapporto;
- per instaurazione di procedimento penale per infrazioni, configuratesi come reati, per le quali siano state accertate gravissime responsabilità.

Art. 11
La comunicazione della decisione

1. La decisione della Commissione è comunicata, a cura del Presidente, al Direttore Generale dell'Azienda perché sia formalmente recepita con proprio provvedimento, da notificare all'interessato e da comunicare all'Ordine Professionale di competenza e al Presidente del Comitato di cui all'art. 24 dell'A.C.N. 23/03/2005, che ne dà notizia alle altre aziende cointeressate per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 12
Termine del procedimento disciplinare

1. Il procedimento di cui all'articolo si conclude entro 180 giorni dalla contestazione dell'addebito allo specialista. Trascorso tale termine il procedimento si estingue.

200

Art. 13
Prescrizione delle violazioni

1. Non può tenersi conto, ad alcun effetto, delle sanzioni disciplinari trascorsi due anni dalla loro irrogazione. Le violazioni e le infrazioni si prescrivono dopo cinque anni dalla loro commissione.

Art. 14
Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni dell'Accordo Collettivo Nazionale in vigore dal 23/03/2005.
